REGOLAMENTO (CEE) N. 796/73 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1973

relativo a una deroga transitoria nei nuovi Stati membri a una condizione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] ad esso allegato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1664/72 [4], gli alimenti composti per animali sono condizionati in sacchi sui quali sono stampati in particolare il mese e l'anno di fabbricazione ;

considerando che talune imprese dei nuovi Stati membri non dispongono ancora di attrezzature tecniche che consentano tale impressione ; che è opportuno prevedere che tale menzione possa apparire, durante un periodo transitorio, su una etichetta fissata al sacco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I nuovi Stati membri possono consentire che, fino al 30 settembre 1973, la menzione del mese e dell'anno di fabbricazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 990/72 non sia stampata sul sacco ma su una etichetta fissata al sacco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 175 van 2. 8. 1972, pag. 48.